

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI
PARTECIPANTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
"AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ALTO VENETO"**

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli enti locali partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "ALTO VENETO" convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2 - Enti locali partecipanti.

1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni, di seguito indicati come enti locali partecipanti:

- Comune di Agordo
- Comune di Alleghe
- Comune di Arsìe
- Comune di Auronzo di Cadore
- Comune di Belluno
- Comune di Borda di Cadore
- Comune di Calalzo di Cadore
- Comune di Canale d'Agordo
- Comune di Castellavazzo
- Comune di Cencenighe Agordino
- Comune di Cesiomaggiore
- Comune di Chies d'Alpago
- Comune di Cibiana di Cadore
- Comune di Colle Santa Lucia
- Comune di Comelico Superiore
- Comune di Cortina d'Ampezzo
- Comune di Danta di Cadore
- Comune di Domegge di Cadore
- Comune di Falcade

- Comune di Farra d'Alpago
- Comune di Feltre
- Comune di Fonzaso
- Comune di Forno di Zoldo
- Comune di Gosaldo
- Comune di La Valle Agordina
- Comune di Lamon
- Comune di Lentiai
- Comune di Limana
- Comune di Livinallongo del col di Lana
- Comune di Longarone
- Comune di Lorenzago di Cadore
- Comune di Lozzo di Cadore
- Comune di Mel
- Comune di Ospitale di Cadore
- Comune di Pedavena
- Comune di Perarolo di Cadore
- Comune di Pieve d'Alpago
- Comune di Pieve di Cadore
- Comune di Ponte nelle Alpi
- Comune di Puos d'Alpago
- Comune di Rivamonte Agordino
- Comune di Rocca Pietore
- Comune di San Gregorio nelle Alpi
- Comune di San Nicolò di Comelico
- Comune di San Pietro di Cadore
- Comune di San Tomaso Agordino
- Comune di San Vito di Cadore
- Comune di Santa Giustina
- Comune di Santo Stefano di Cadore
- Comune di Sappada
- Comune di Sedico
- Comune di Selva di Cadore
- Comune di Seren del Grappa
- Comune di Sospirolo
- Comune di Soverzene
- Comune di Sovramonte
- Comune di Taibon Agordino
- Comune di Tambre
- Comune di Trichiana
- Comune di Vallada Agordina
- Comune di Valle di Cadore
- Comune di Vigo di Cadore
- Comune di Vodo di Cadore
- VComune di Voltago Agordino

- Comune di Zoldo Alto
- Comune di Zoppè di Cadore

Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", un Consiglio di bacino denominato «Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. Il Consiglio di bacino ha sede in Belluno.

3. In caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.

5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

6. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di Belluno.

Art. 6 - Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

Comune di AGORDO	21
Comune di ALLEGHE	7
Comune di ARSIE'	14
Comune di AURONZO DI CADORE	18
Comune di BELLUNO	172
Comune di BORCA DI CADORE	4

Comune di CALALZO	12
Comune di CANALE D'AGORDO	6
Comune di CASTELLAVAZZO	8
Comune di CENCENIGHE AGORDINO	7
Comune di CESIOMAGGIORE	20
Comune di CHIES D'ALPAGO	8
Comune di CIBIANA DI CADORE	2
Comune di COLLE SANTA LUCIA	2
Comune di COMELICO SUPERIORE	12
Comune di CORTINA D'AMPEZZO	30
Comune di DANTA DI CADORE	3
Comune di DOMEGGE DI CADORE	13
Comune di FALCADE	11
Comune di FARRA D'ALPAGO	13
Comune di FELTRE	94
Comune di FONZASO	17
Comune di FORNO DI ZOLDO	14
Comune di GOSALDO	4
Comune di LA VALLE AGORDINA	6
Comune di LAMON	17
Comune di LENTIAI	14
Comune di LIMANA	22
Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	7
Comune di LONGARONE	20
Comune di LORENZAGO DI CADORE	3
Comune di LOZZO DI CADORE	8
Comune di MEL	31
Comune di OSPITALE DI CADORE	2
Comune di PEDAVENA	22
Comune di PERAROLO DI CADORE	2
Comune di PIEVE D'ALPAGO	10
Comune di PIEVE DI CADORE	19
Comune di PONTE NELLE ALPI	39
Comune di PUOS D'ALPAGO	11
Comune di RIVAMONTE AGORDINO	3
Comune di ROCCA PIETORE	7
Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI	8
Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO	2
Comune di SAN PIETRO DI CADORE	9
Comune di SAN TOMASO AGORDINO	4
Comune di SAN VITO DI CADORE	8
Comune di SANTA GIUSTINA	32
Comune di SANTO STEFANO DI CADORE	14
Comune di SAPPADA	7
Comune di SEDICO	43
Comune di SELVA DI CADORE	3
Comune di SEREN DEL GRAPPA	13
Comune di SOSPIROLO	16
Comune di SOVERZENE	2
Comune di SOVRAMONTE	8
Comune di TAIBON AGORDINO	9
Comune di TAMBRE	7
Comune di TRICHIANA	22

Comune di VALLADA AGORDINA	3
Comune di VALLE DI CADORE	10
Comune di VIGO DI CADORE	8
Comune di VODO DI CADORE	5
Comune di VOLTAGO AGORDINO	5
Comune di ZOLDO ALTO	6
Comune di ZOPPE' DI CADORE	1

Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino

1. Sono organi del Consiglio di bacino:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il revisore dei conti.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato.

2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a. elezione del comitato istituzionale;
- b. elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti;
- c. nomina del direttore;
- d. nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
- f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
- g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;
- i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
- j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
- k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.

3. L'assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è validamente convocata:

- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;
- b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

2. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

5. L'assemblea è convocata nella prima seduta dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);

6. L'assemblea convocata nella prima seduta elegge il comitato istituzionale ed il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'art. 11.

7. Le procedure per l'elezione del comitato istituzionale e del presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il presidente del Consiglio di bacino, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.

2. L'elezione dei membri del comitato istituzionale, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno 1/3 (un terzo) degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale o del presidente.

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino.

8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) degli enti locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

- a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
- c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
- d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9;
- e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio di bacino, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.

Art. 14 - Presidente.

1. Il presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato istituzionale ed è scelto dall'assemblea tra i suoi componenti, con la procedura di cui al precedente art. 11, comma 3.
2. L'elezione del presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno 1/3 (un terzo) degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva.
4. Al presidente sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
 - b. convoca e presiede l'assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro;
 - c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;
 - d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
 - e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
 - f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".
5. Il presidente sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato dall'assemblea.
2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:
 - a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;
 - b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e ne redige i processi verbali;
 - c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;

- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;
 - e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
 - g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c);
 - h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;
 - i. propone al Comitato istituzionale il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
 - j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".
- 3.** Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di bacino.
 - 4.** Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.
 - 5.** Il direttore è scelto con le modalità previste dalla Legge.
 - 6.** Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Art. 16 - Disposizioni finanziarie.

- 1.** Gli enti locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato.
- 2.** Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.
- 3.** Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro i termini di Legge.

Art. 17 - Rinvio.

- 1.** Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili.